

fi **Formazione IFEL**
per i Comuni

LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E IL BILANCIO CONSOLIDATO

PALERMO 13 luglio 2017



iFEL
Fondazione ANCI

LO START-UP DELL'ECONOMICO-PATRIMONIALE




1

**RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO
PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO
(ATTIVITA' FORMALE)**

RICLASSIFICAZIONE E NUOVA VALUTAZIONE

Il principio 4/3 influenza le seguenti voci dello stato patrimoniale



Il punto 9 prevede:

- 1) la riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il nuovo P.d.C. (attività formale);
- 2) la verifica dei valori e, se necessario, rivalutazione delle attività e passività (attività sostanziale).

La rivalutazione del nuovo SP porta ad un differente risultato del PN ed è opportuno quindi costruire delle tabelle di raccordo da sottoporre all'approvazione Consiglio comunale.

RICLASSIFICAZIONE DEI CREDITI



La riclassificazione dei crediti si può effettuare prendendo il valore dei residui attivi iniziali dai vari capitoli di entrata, già riclassificati sotto il profilo finanziario, e quindi già dotati del relativo codice del Piano Finanziario, collegandoli al P.d.C dello stato patrimoniale attivo per mezzo della matrice di correlazione.

RICLASSIFICAZIONE DEI DEBITI



La riclassificazione dei debiti si può effettuare prendendo il valore dei residui passivi iniziali dai vari capitoli di spesa, già riclassificati sotto il profilo finanziario e quindi già dotati del relativo codice del Piano Finanziario, collegandoli al P.d.C dello stato patrimoniale attivo per mezzo della matrice di correlazione.

Il FPV generato dai disimpegni viene rappresentato nei conti d'ordine.

LA RICLASSIFICAZIONE

Deve esistere un'unica operazione contabile generata dalla contabilità finanziaria che produce effetti anche sulla contabilità patrimoniale.

Per far questo è necessario che vi sia un collegamento fra le due.

Ogni capitolo in finanziaria deve obbligatoriamente essere collegato al 4° livello del piano dei conti finanziario, mentre ogni transazione elementare deve indicare il 5° livello sempre del piano dei conti finanziario.

La matrice di correlazione fornisce collegamenti fra il piano dei conti finanziario e il piano dei conti economico e patrimoniale.

Quello che manca a questo punto è la base di partenza; bisogna definire le colonne iniziali dell'attivo e del passivo, ovvero riclassificare lo stato patrimoniale all'1/1/2016.

LA RICLASSIFICAZIONE

La riclassificazione deve essere fatta al massimo livello di dettaglio, settimo livello, del piano dei conti patrimoniale ed è proprio per questo che risulta abbastanza complessa.

Si suddivide in due diverse fasi:

formale: il valore del vecchio “conto del patrimonio” come risulta nella colonna fine anno viene riclassificato nel nuovo “stato patrimoniale” nella colonna inizio anno mantenendo lo stesso valore;

sostanziale: il valore ad inizio anno del nuovo “stato patrimoniale” viene rivalutato secondo le regole dettate dai nuovi principi contabili della contabilità armonizzata.

A differenza di quanto è avvenuto nel 2015 in finanziaria, dove il riaccertamento straordinario è stato comunque riassorbito dal rendiconto a fine anno e sostanzialmente, anche se non formalmente, la colonna iniziale del rendiconto 2015 era uguale a quella finale del rendiconto 2014, nella contabilità economico patrimoniale non avviene così. D

Dovendo effettuare una rivalutazione ad inizio anno la colonna iniziale dello stato patrimoniale 2016 non sarà uguale né come forma né come sostanza a quella finale 2015.

Ecco perché è indispensabile che venga deliberato dal Consiglio comunale

LA RICLASSIFICAZIONE

VECCHIA DESCRIZIONE (DPR 194/1996)	NUOVO PIANO DEI CONTI (D.Lgs. 118/2011)	Valori di inventario al 01/01/2016
ACQUEDOTTI	Infrastrutture demaniali	20.240,65
ACQUEDOTTI Totale		20.240,65
CIMITERI	Fabbricati demaniali	1.825.658,34
CIMITERI Totale		1.825.658,34
FABBRICATO	Altri beni immobili demaniali	250.748,56
	Beni immobili n.a.c.	725.452,69
	Fabbricati ad uso abitativo	5.850.486,95
	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	10.125.348,56
	Fabbricati ad uso scolastico	13.850.682,65
	Fabbricati destinati ad asili nido	215.954,62
	Impianti sportivi	3.995.852,65
	Infrastrutture idrauliche	2.549,85
	Musei, teatri e biblioteche	2.450.658,65
FABBRICATO Totale		37.467.735,18
FOGNATURE	Infrastrutture demaniali	3.885.589,56
FOGNATURE Totale		3.885.589,56
STRADE	Infrastrutture demaniali	20.854.658,52
STRADE Totale		20.854.658,52
Terreni Demaniali	Terreni demaniali	59.965,54
Terreni Demaniali Totale		59.965,54
Terreni Disponibili	Altri terreni n.a.c.	200.405,96
Terreni Disponibili Totale		200.405,96
Terreni Indisponibili	Altri terreni n.a.c.	3.845.582,65
Terreni Indisponibili Totale		3.845.582,65
Totale complessivo		68.159.836,40

TABELLA DI RACCORDO

Dopo aver operato le necessarie riclassificazioni è necessario redigere una tabella di raccordo tra i valori patrimoniali ante e post D. lgs. n. 118/2011. Una volta effettuata la riclassificazione (con valori di riapertura all'1/1/2017 identici a quelli di chiusura 31/12/2016)

Si procederà poi con la riapertura delle scritture 2017 ed alla registrazione di eventuali rettifiche di valutazione e conseguente registrazione di un nuovo Patrimonio netto

Esempio: TABELLA CONFRONTO DEBITI


Contabilità DPR 194/96		Contabilità D.Lgs. 118/2011	
	CONSISTENZA FINALE		
C) DEBITI		D) DEBITI (1)	0,00
I) Debiti di finanziamento		D-1 Debiti da finanziamento	73.210.172,90
1) per finanziamento a breve termine	0,00	D-1-a prestiti obbligazionari	0,00
2) per mutui e prestiti	70.366.892,45	D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	2.843.280,45
3) per prestiti obbligazionari	0,00	D-1-c verso banche e tesoriere	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	D-1-d verso altri finanziatori	70.366.892,45
II) Debiti di funzionamento	8.156.418,09	D-2 Debiti verso fornitori	3.652.551,76
III) Debiti per IVA	7.855,94	D-3 Acconti	1.300,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	D-4 Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	570.372,81
V) Debiti per somme anticipate da terzi	526.799,05	D-4-a nazionale	0,00
VI) Debiti verso:		D-4-b altre amministrazioni pubbliche	209.828,40
1) imprese controllate	0,00	D-4-c imprese controllate	25.000,00
2) imprese collegate	0,00	D-4-d imprese partecipate	0,00
3)altri (aziende speciali,consorzi,ecc.)	0,00	D-4-e altri soggetti	335.544,41
VII) Altri debiti	3.226.726,69	D-5 Altri debiti	4.850.294,75
		D-5-a tributari	502.832,67
		verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	473.757,86
		D-5-b sociale	473.757,86
		D-5-c per attività svolta per c/terzi	287.157,55
		D-5-d altri	3.586.546,67
		TOTALE DEBITI (D)	82.284.692,22
	TOTALE DEBITI		
	82.284.692,22		

**Nota: nella voce "Debiti verso fornitori" sono compresi anche i debiti relativi al Titolo II della Spesa.
Il FPV e l'avanzo vengono rappresentati nei conti d'ordine in analogia alla**

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Il Piano dei Conti Integrato è il perno attorno al quale ruota tutta la contabilità finanziaria ma soprattutto quella economico patrimoniale.

Si compone di:



E' unico per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.


E' definito in modo tale da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO



Cenni..

- Al piano dei conti finanziario sono connessi:
- Piano dei conti economico degli Enti Locali
 - Piano dei conti patrimoniale degli Enti Locali



Esiste una stretta correlazione tra le spese rilevate nella contabilità finanziaria e l'attribuzione dei costi nella contabilità economico-patrimoniale, senza alcuna facoltà di scostamento.

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Livello 3: Livello di riconciliazione dei flussi di cassa delle Amministrazioni Pubbliche con contabilità civilistica – Tassonomia






Livello 4: Livello minimo al quale vengono collegati i capitoli di entrata e di spesa delle Amministrazioni in contabilità finanziaria.

Livello 5: Livello di gestione, monitoraggio e traduzione della contabilità pubblica secondo gli standard internazionali. Livello da indicare obbligatoriamente nella transazione elementare. E' univocamente associabile alle classificazioni internazionali SEC e Fondo Monetario Internazionale.






Consente di gestire la contabilità economico patrimoniale.

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO - PIANO FINANZIARIO PARTE ENTRATA -

per i Titoli I e II:






1° livello		TITOLO
2° livello		(livello non denominato)
3° livello		TIPOLOGIA
4° livello		CATEGORIA
5° livello		CAPITOLO/ARTICOLO

per i restanti Titoli:

1° livello		TITOLO
2° livello		TIPOLOGIA
3° livello		CATEGORIA
4° livello		CAPITOLO
5° livello		ARTICOLO/ACCERTAMENTO

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO - PIANO FINANZIARIO PARTE SPESA -


Si articola in 5 livelli, con una codifica di 10 cifre precedute dalla "U"

1° livello		TITOLO
2° livello		MACROAGGREGATO
3° livello		(livello non denominato)
4° livello		CAPITOLO
5° livello		ARTICOLO/IMPEGNO

Il raccordo del piano dei conti finanziario con la contabilità finanziaria è effettuato:

- al 4° livello per il bilancio di previsione e per il rendiconto;
- al 5° livello per fini gestionali e contabilità economico-patrimoniale

Correlazione fra PF e PdC – Ruolo della Matrice



2

**APERTURA DEI CONTI RICLASSIFICATI SECONDO LA
NUOVA ARTICOLAZIONE PATRIMONIALE**

LE SCRITTURE DI RIAPERTURA ALL'1/1/2016

Dare	Avere	Importo
Diversi (Patrimonio Attivo)	Diversi (Patrimonio Passivo)	
Immobilizzazioni		
Attivo Circolante		
Ratei e Risconti		
Totale Attivo = alla chiusura del precedente Conto del Patrimonio		
	Patrimonio netto	
	Fondi	
	Debiti	
	Ratei e risconti, contributi agli investimenti	
	Totale Passivo = alla chiusura del precedente Conto del Patrimonio	

4

RILEVAZIONE DIFFERENZE DI VALUTAZIONE

RETTIFICHE DI VALUTAZIONE

			Dare	Avere
Rettifiche di valutazione	a	Diversi	10.500.000	
<i>Per minore valore attribuito ad alcune attività e maggiore valore attribuito ad alcune passività</i>				
	a	Immobili		7.500.000
		Macchinari		1.000.000
		Fondo sval. Crediti		2.000.000
Diversi	a	Rettifiche di valutazione		14.000.000
<i>Per maggiore valore attribuito alle seguenti attività</i>				
Rimanenze di magazzino			5.000.000	
Titoli			7.000.000	
Attrezzature			2.000.000	
Rettifiche di valutazione	a	Riserve di capitale	3.500.000	3.500.000

FARE ATTENZIONE A:

In fase di avvio dell'esercizio in cui sarà applicabile il nuovo principio n. 4/3 è consigliabile verificare se i saldi riportati nel conto del patrimonio siano corretti, al fine di garantire i necessari allineamenti con il nuovo stato patrimoniale. Ad esempio

CASISTICA	COSA RIGUARDA
VERIFICA CREDITI	Occorre verificare che corrisponda al totale dei RRAA + eventuale credito IVA + eventuali crediti non iscritti in contabilità finanziaria. Non va detratto il FCDE, né l'FSC in quanto nel conto del patrimonio tali voci non erano presenti
VERIFICA DEBITI	Occorre verificare che corrisponda al totale dei RRPP+ eventuale debito IVA + debiti da finanziamento. Non vanno considerati i debiti del Titolo II, in quanto gli stessi non rientravano tra i debiti ma venivano inseriti tra i conti d'ordine
INVENTARIO	Verificare se le risultanze del valore delle immobilizzazioni corrisponde a quanto riportato in inventario

ESEMPI SCRITTURE DI RETTIFICA ESERCIZIO DI AVVIO

Rettifica Mutui: all'avvio del primo esercizio è consigliabile verificare che il dato inserito nel vecchio conto del patrimonio sia corretto. In caso contrario occorre effettuare una rettifica del PN. Esempio

Rif.		Mutui				Importi	
		DARE			AVERE	D	A
SP	D1	Finanziamenti a medio/lungo termine da altre imprese (o altri conti di finanziamento) 2.4.1.04.03.03.001	SP	PAII	Riserve da rivalutazione 2.1.2.01.01.01.001		

Negli esercizi successivi se dovessero essere rilevati errori nelle aperture, occorrerà rettificare il PN (punto 4.36).

ESEMPI SCRITTURE ESERCIZIO DI AVVIO

Rettifica Permessi di costruire (mera riclassificazione formale)


All'1/1, con l'apertura del nuovo Stato Patrimoniale, la voce B II - Conferimenti da concessioni di edificare - del vecchio conto del Patrimonio Passivo, va riclassificata nella voce del Patrimonio netto "Riserve da permessi di costruire". A fine anno, invece, va trasferita a Riserva sola la quota dei permessi destinata agli investimenti. Nulla viene detto in merito agli ammortamenti attivi delle somme

Rif.		Permessi di costruire				Importi	
		DARE		AVERE		D	A
CE	E24	Permessi di costruire 5.2.9.02.01.001	SP	PAII	Riserve da permessi di costruire 2.1.2.03.01.01.001	200.000	200.000

PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE

Secondo le nuove regole i proventi derivanti dall'attività edilizia seguono un doppio binario:

- transitano a conto economico tra i proventi se destinati a finanziamento della spesa corrente;
- sono imputati direttamente a riserve da permessi di costruire se destinate al finanziamento della spesa di investimento. Tali importi non si riducono mai.



PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE

Pertanto le scritture economico-patrimoniali devono essere differenziate a seconda della destinazione. Diverse sono le soluzioni adottabili. Di seguito se ne propone una.

Esempio: Proventi per permessi di costruire di 300.000 euro, destinati per 100.000 euro a spese correnti e per 200.000 euro ad investimenti

Rif.	Scrittura FINANZIARIA: ACCERTAMENTO		Importi	
	ENTRATA			
E	Permessi di costruire		300.000	
	E.4.05.01.01.001			

Rif.	Scrittura ECO-PAT: ACCERTAMENTO		Importi	
	DARE	AVERE	D	A
SP	Crediti da permessi di costruire	Permessi di costruire	300.000	300.000
	1.3.2.08.04.10.001	5.2.9.02.01.001		
		CE		

ESEMPI SCRITTURE ESERCIZIO DI AVVIO

Rettifica Conferimenti/Contributi agli investimenti (mera riclassificazione formale)

All'1/1 con l'apertura del nuovo Stato Patrimoniale, la voce B II -Conferimenti da trasferimenti in c/capitale- del vecchio conto del Patrimonio Passivo, va riclassificata nella voce "Risconti passivi - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche".

A fine esercizio invece sarà necessario verificare qual è la quota dei contributi registrati negli esercizi precedenti da inserire tra i Ricavi, sulla base delle quote di ammortamento del cespite finanziato.

Stessa regola sarà applicabile per i contributi registrati in competenza che, in automatico, vengono registrati dalla matrice tra i Contributi agli investimenti

Alcuni utilizzano la voce "Risconti per progetti in corso"

Rif.	Rettifica conferimenti				Importi	
	DARE		AVERE		D	A
EC	Contributi agli investimenti 1.3.2.01.02.001		Sp	EII3	Risconti per progetti in corso 2.5.2.02.01.01.001 oppure Contributi agli investimenti da Regioni 2.5.3.01.01.020	
SP	EII3	Risconti per progetti in corso 2.5.2.02.01.01.001 oppure Contributi agli investimenti da Regioni 2.5.3.01.01.020		CE	A3b	Quota annuale di contributi agli investimenti da altre amm. centrali n.a.c 1.3.3.01.01.999

ESEMPI SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA

Nel primo esercizio di avvio della nuova contabilità generale, il conto Ratei passivi su costi del personale va inserito nella parte passiva, in quanto non era presente nel Conto del patrimonio di cui al DPR n. 194/1996. L'incremento del debito decrementerà necessariamente il PN dell'Ente

Inserimento Ratei passivi PRIMO ANNO- FPV personale

Rif.		Salario accessorio anno corrente				Importi	
		DARE		AVERE		D	A
SP	PAII	Riserve da rivalutazione 2.1.2.01.01.01.001	Sp	El	Ratei di debito su costi del personale 2.5.1.01.01.01.001		

ESEMPI SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA

LE SCRITTURE DI CHIUSURA

Rettifica Ratei passivi iniziale – FPV personale. All’inizio dell’anno il rateo dovrà essere chiuso, rettificando il valore dei costi dell’esercizio

Rif.		Salario accessorio anno precedenti			Importi		
		DARE			AVERE	D	A
Sp	EI	Ratei di debito su costi del personale 2.5.1.01.01.01.001	Ce	D23	Indennità ed altri compensi 2.1.4.01.01.002		
			Ce	E27	Imposta regionale sulle attività produttive 2.1.9.01.01.001		

Rettifica Ratei passivi finale - FPV personale – A fine anno sarà inserita la quota di spesa di personale di competenza dell’esercizio che sarà però liquidata nell’anno successivo

Rif.		Salario accessorio anno corrente			Importi		
		DARE			AVERE	D	A
Ce	B14	Indennità ed altri compensi 2.1.4.01.01.002	Sp	EI	Ratei di debito su costi del personale 2.5.1.01.01.01.001		
Ce	E27	Imposta regionale sulle attività produttive 2.1.9.01.01.001					

ESEMPI SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA

Rettifica depositi postali iniziali: Il valore del conto “Depositi postali”, doveva essere valorizzato all’inizio del primo esercizio, in quanto non era presente nel vecchio conto del patrimonio. Lo stesso andrà poi stornato in quanto la Matrice di correlazione, all’atto della riscossione del credito, valorizza automaticamente il conto di Tesoreria.

LE SCRITTURE DI AVVIO

Rif.		Depositi Postali iniziali				Importi	
		DARE		AVERE		D	A
SP	CIV2	Depositi postali 1.3.4.02.02.001		SP	PAII	Riserve da rivalutazione 2.1.2.01.01.01.001	

Rettifica depositi postali finali

Rif.		Depositi postali finali				Importi	
		DARE		AVERE		D	A
SP	CIV2	Depositi postali 1.3.4.02.02.001		SP		Crediti...divisii per accertamento 1.3.....	

ESEMPI SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA

Rettifica depositi postali iniziali: Il conto “Depositi postali” va poi stornato all’inizio dell’esercizio in quanto la Matrice di correlazione, all’atto della riscossione del credito, valorizza automaticamente il conto di Tesoreria. A fine anno dovrà poi essere di nuovo inserita la scrittura, sulla base delle giacenze al 31/12

LE SCRITTURE DI CHIUSURA

Rif.		Depositi Postali iniziali				Importi	
		DARE		AVERE		D	A
SP	CIV2	Depositi postali 1.3.4.02.02.001		SP	Crediti.....divisi per accertamento 1.3.....		
SP	CIV1	Istituto tesoriere/cassiere 1.3.4.01.01.01.001		SP	CIV2 Depositi postali 1.3.4.02.02.001		

Rettifica depositi postali finali

Rif.		Depositi postali finali				Importi	
		DARE		AVERE		D	A
SP	CIV2	Depositi postali 1.3.4.02.02.001		SP	Crediti...divisii per accertamento 1.3.....		

ESEMPI SCRITTURE ESERCIZIO DI AVVIO

Rettifica FSC/FCDE: Il Fondo non era stato inserito nel vecchio conto del patrimonio e rappresenta quindi una Rettifica di valutazione all'inizio dell'esercizio di avvio. A fine anno poi si farà il confronto con i valori di inizio anno e, se il FSC/FCDE è diminuito, sarà registrato un maggior ricavo, se aumentato sarà registrato invece un costo pari alla differenza. Il FSC non appare tra le voci del passivo, ma abbatte direttamente il credito di riferimento

Rif.	FCDE				Importi	
	DARE		AVERE		D	A
SP CIV2	Riserva da rivalutazione 2.1.2.01.01.01.001		SP	Crediti...divisi per accertamento 1.3.....		
	Se al 31/12 FSC/FCDE diminuisce					
SP	Crediti...divisi per accertamento 1.3.....		CE E25c	Altre sopravvenienze attive 5.2.3.99.99.001		
	Se al 31/12 FSC/FCDE aumenta					
CE B17	Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti 2.4.1.99.01.001		SP	Crediti...divisi per accertamento 1.3.....		

RICOGNIZIONE DEI CREDITI

Principio contabile n. 4/2, punto 3.3

- *Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.*

FARE ATTENZIONE A:

Il punto 3.3, del principio n. 4/2, prevede la ricognizione dei crediti non iscritti tra i residui attivi e la loro iscrizione nello stato patrimoniale

CASISTICA	COSA RIGUARDA
INCASSO CREDITI NON ISCRITTI	La problematica è inerente all'incasso di crediti che non si trovano tra i RRAA. Andrebbe tenuta una gestione extracontabile sull'effettiva riscossione dei crediti iscritti solo nello stato patrimoniale
FSC	La svalutazione di tali crediti si riconduce al loro effettivo valore di realizzo. Non si applicano le regole del FCDE
ANZIANITA'	Se hanno un'anzianità superiore a 5 anni devono essere iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Non c'è una norma specifica che lo prevede, ma si applica in analogia a quanto previsto per le aziende private. Anche in questo caso si rende necessaria una gestione extracontabile

5

**COSTITUZIONE RISERVE DI CAPITALE E VERIFICA
NUOVO PATRIMONIO NETTO**

RIEPILOGO STEP DA COMPIERE

In definitiva gli step da eseguire per effettuare la riclassificazione patrimoniale sono:

- Riclassificazione formale del vecchio Conto del Patrimonio al nuovo Stato Patrimoniale;
- Applicazione dei criteri di valutazione all'inventario, attivo e passivo patrimoniale;
- Rideterminazione del patrimonio netto definito come
Patrimonio netto = attivo - passivo
e suddivisione dello stesso sulle varie articolazioni;
- Predisposizione prospetti di raccordo fra i valori finali del precedente conto del patrimonio e quelli rivalutati del nuovo stato patrimoniale;
- Approvazione dei prospetti da parte del Consiglio a seguito della rideterminazione del patrimonio netto.

IL PATRIMONIO NETTO NEL 2016

VOCI PN	CONTENUTO
FONDO DOTAZIONE	<u>Rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. L'Organo consiliare, in sede di approvazione del rendiconto, può decidere di destinare l'utile di esercizio ad incremento del Fondo</u>
RISERVE	<u>E' la quota di patrimonio netto utilizzabile per la copertura di perdite, previa delibera consiliare. In sede di avvio vengono riportate le eventuali riserve che erano presenti nel precedente conto del patrimonio. Negli enti territoriali tale voce non esisteva e pertanto devono essere costituite ex novo. Il Consiglio può decidere di destinare l'utile di esercizio ad incremento della riserva</u>
RISERVA PERMESSI DA COSTRUIRE	<u>E' composta dalla quota dei permessi di costruire destinata al finanziamento della spesa di investimento. In sede di avvio viene alimentata dal valore inserito nella voce "Conferimenti" dello stato passivo</u>
RISULTATI ECONOMICI	<u>Questa voce non deve essere valorizzata in fase di avvio, così come non dovrà essere valorizzata la voce risultato economico di esercizio fino alla chiusura del primo esercizio</u>


IL PATRIMONIO NETTO DAL 2017 (commissione Arconet 14 dic 2016)

VOCI PN	CONTENUTO
FONDO DOTAZIONE	<u>Rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. L'Organo consiliare, in sede di approvazione del rendiconto, può decidere di destinare l'utile di esercizio ad incremento del Fondo</u>
RISERVE	<u>E' la quota di patrimonio netto utilizzabile per la copertura di perdite, previa delibera consiliare. In sede di avvio vengono riportate le eventuali riserve che erano presenti nel precedente conto del patrimonio. Negli enti territoriali tale voce non esisteva e pertanto devono essere costituite ex novo. Il Consiglio può decidere di destinare l'utile di esercizio ad incremento della riserva</u>
RISERVA PERMESSI DA COSTRUIRE	<u>E' composta dalla quota dei permessi di costruire destinata al finanziamento della spesa di investimento. In sede di avvio viene alimentata dal valore inserito nella voce "Conferimenti" dello stato passivo</u>
RISERVE INDISPONIBILI	Vengono inserite le riserve per beni demaniali e patrim.li indisponibili + Altre riserve indisponibili
RISULTATI ECONOMICI	<u>Questa voce non deve essere valorizzata in fase di avvio, così come non dovrà essere valorizzata la voce risultato economico di esercizio fino alla chiusura del primo esercizio</u>

6

MODALITA' DI REGISTRAZIONE IN PRIMA NOTA

LA TRANSAZIONE ELEMENTARE



E' VIETATO:

- effettuare transazioni in assenza di codifica completa che ne permetta l'identificazione;
- adottare il criterio della prevalenza
- imputare in via provvisoria operazioni in partite di giro
- assumere impegni sul fondo di riserva

LE SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA

MONETARIE

Incidono sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale

Sono le operazioni già presenti nell'attuale sistema di bilancio

Rispettano le attuali regole del TUEL

Influenzano la nuova gestione del bilancio di cassa e del piano integrato dei conti

NON MONETARIE

Esempi di operazioni che non determinano flussi di cassa effettivi

Se non esiste il sinallagma l'operazione non è considerata una transazione e quindi non rileva ai fini contabili
Es. furti, calamità naturali etc.

Rilevano anch'esse ai fini finanziari ed economico/patrimoniali


Queste operazioni sono oggetto di mandato e reversale di tipo contabile e cioè solo con quietanza di entrata in tesoreria

Trasferimenti +/-

Permute +/-

Scomputi +/-

Conferimenti



F.A.Q.

Può essere definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. **In ogni caso**, in considerazione della loro **natura** sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni; i condoni; le entrate derivanti dall’attività straordinaria diretta al recupero evasione; le entrate per eventi calamitosi; le plusvalenze da alienazione; le accensioni di prestiti; tutti i trasferimenti in conto capitale, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi”.


Sperimentazione: includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

La distinzione è rappresentata nell’ allegato 7-a al bilancio delle entrate pluriennali per categoria

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno N+1 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno N+ 2 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>

LE TRANSAZIONI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

GENERANO



COMPETENZA ECONOMICA

COSTI/RICAVI

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

PROVENTI/ONERI

La competenza economica per i proventi/oneri è regolata da criteri diversi.....



COMPETENZA ECONOMICA

PROVENTI	ONERI
<p>Sono di competenza economica dell'esercizio se:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti beni o erogati servizi;b) l'erogazione del bene o servizio è già avvenuta. <p>I trasferimenti vincolati sono imputati all'esercizio in cui è sostenuto l'onere a cui sono destinati</p>	<p>Gli oneri sono di competenza economica:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per associazione diretta causa-effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni;b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale in mancanza di associazione diretta (es. ammortamento);c) per imputazione diretta a CE

LA RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI ECONOMICHE

QUAL E' IL MOMENTO DETERMINANTE PER RILEVARE LE COMPONENTI ECONOMICHE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE??

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese (o comunque della loro esigibilità).



LA COMPETENZA ECONOMICA

Il criterio della competenza economica diverge dal criterio della competenza potenziata. Entrambi poi sono da tenere distinti dalla manifestazione in numerario (cassa).

DIMENSIONE	COSA GUARDA
COMPETENZA ECONOMICA	E' il criterio in base al quale costi e ricavi vengono rilevati nei bilanci degli esercizi nei quali hanno prodotto, anche parzialmente, la loro utilità ovvero sono stati generati.
COMPETENZA POTENZIATA	E' il criterio in base al quale le entrate e le spese vengono imputate a bilancio negli esercizi in cui matura l'obbligazione di pagamento o comunque l'effettiva esigibilità. In relazione ai contratti pubblici la maturazione del debito si ha con: a) l'effettuazione del servizio o della fornitura; b) la maturazione del SAL
CASSA	Corrisponde all'effettivo incasso o pagamento del debito/credito

FARE ATTENZIONE A:


In fase di chiusura del 1^a esercizio è necessario verificare alcune operazioni che possono aver risentito dell'applicazione del nuovo principio contabile.

CASISTICA	COSA RIGUARDA
FATTURE INVESTIMENTI	Se ci sono fatture per spese di investimento pagate nel corso del 2016 a RRPP devono essere inserite nel nuovo stato patrimoniale, perché tali spese non sono state inserite nel conto del patrimonio, per il principio di cassa
IMPEGNI DI SPESA NON LIQUIDATI	Nelle scritture di integrazione dovranno essere inseriti tra i costi tutti gli impegni di spesa corrente effettivamente esigibili, anche se non liquidati. La contropartita in Avere sarà il conto "Fatture da ricevere". Nell'anno 2017 dovrà essere corretto manualmente la scrittura, in quanto in automatico si genera la rilevazione del costo (quindi in Dare andrà inserito il conto Fatture da ricevere)
FPV	Ci saranno diverse casistiche di formazione di FPV e conseguenti trattamenti contabili in contabilità economico-patrimoniale

FATTURE DA EMETTERE/DA RICEVERE

**ATTENZIONE ALLA GESTIONE DEGLI INVENTARI:
Il saldo delle immobilizzazioni dovrà essere messo a
confronto con quello dell'inventario**

**La Corte dei conti richiederà la coerenza delle
risultanze degli inventari con i valori dello Stato
patrimoniale attivo, al netto del fondo ammortamento**



SUDDIVISIONE DEI BENI PUBBLICI

DEMANIO NECESSARIO

- Marittimo
- Idrico
- Militare

DEMANIO ACCIDENTALE

- Stradale/Ferroviario
- Aeronautico
- Acquedotti
- Beni di interesse storico, artistico e archeologico


INDISPONIBILI

- Per natura
- Per destinazione

DISPONIBILI

- Non vincolati e valorizzabili per qualunque utilizzo

LA PROCEDURA DI INVENTARIAZIONE



LA PROCEDURA DI INVENTARIAZIONE



LE NUOVE PROCEDURE DI INVENTARIAZIONE

APPLICAZIONE NUOVE REGOLE ARMONIZZATE

CENSIMENTO CESPITI

- Censimento cespiti
- Anagrafica cespiti
- Immissione e dismissione cespiti
- Registrazione variazioni, etichettatura, etc.
- Collegamento con voci stato patrimoniale

RILEVAZIONE INFORMATICA

- Ogni cespite va gestito attraverso una scheda dedicata completa di tutti i dati generali, contabili e logistici necessari alla gestione

RICONCILIAZIONE CONTABILE

Revisione e aggiornamento delle scritture contabili

Riconciliazione con le risultanze dell'inventario

Registri aggiornati e allineati

L'AMMORTAMENTO DI INVESTIMENTI SU BENI DI TERZI

Non è infrequente il caso in cui l'ente effettui spese di investimento su beni non di proprietà, bensì di proprietà di terzi. Ai fini dell'ammortamento delle relative spese si devono tenere distinte le situazioni.

Investimenti su beni di privati in locazione

La spesa viene considerata come **IMMOBILIZZ. IMMATERIALE**, ammortizzata nel periodo più breve tra la vita utile dell'investimento e la durata del contratto di locazione

Investimenti su beni di privati di cui l'ente non si avvale

La spesa viene considerata **CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI** e quindi non ammortizzata

Investimenti su beni di altre PA in concessione

La spesa viene considerata come **IMMOBILIZZ. IMMATERIALE**, ammortizzata in un periodo temporale pari alla durata residua della concessione

LA RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI ECONOMICHE

Il criterio generale prevede tuttavia anche delle eccezioni di seguito riepilogate:

Componente	Rilevazione CE	Rilevazione SP
Ricavi/proventi	Accertamento di entrata	
Costi/oneri	Liquidazione/Impegno esigibile della spesa in sede di riaccertamento ordinario	
Trasferimenti e contributi correnti e in conto capitale	Impegno di spesa	
Entrate titoli 5, 6, 7, 9	=====	Accertamento di entrata
Spese titoli 3, 4, 5, 7	=====	Impegno di spesa
Credito IVA	=====	Accertamento di entrata
Debito IVA	=====	Impegno/liquidazione
Riduzione depositi bancari	=====	Incassi per prelievi da depositi bancari
Incremento depositi bancari		Pagamenti per versamenti a depositi bancari

LE SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI



N.B.

A fine esercizio, con le scritture di assestamento, vengono disposte le rettifiche e le integrazioni del caso (ratei e risconti)

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

A fine esercizio le scritture economico-patrimoniali devono essere implementate attraverso le scritture di assestamento, al fine di giungere alla corretta determinazione dei componenti positivi e negativi del reddito

Scritture di integrazione

Ad esempio devono essere registrati gli oneri/costi relativi alle fatture non ancora liquidate ma comunque liquidabili sulla base di idonea documentazione (es. fatture da ricevere)

Scritture di rettifica


Ratei e risconti, ecc.

Ammortamenti

Ad esempio devono essere registrati gli oneri/costi relativi alle fatture non ancora liquidate ma comunque liquidabili sulla base di idonea documentazione (es. fatture da ricevere)

CONTI D'ORDINE: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Secondo le nuove regole il FPV (sia di parte corrente che di parte capitale) confluisce nei conti d'ordine, sotto la voce "Impegni su esercizi futuri", in analogia a quanto accadeva in precedenza quando qui andavano gli impegni residui del Titolo II spesa.

STATO PATRIMONIALE		riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri			
2) beni di terzi in uso			
3) beni dati in uso a terzi			
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
5) garanzie prestate a imprese controllate			
6) garanzie prestate a imprese partecipate			
7) garanzie prestate a altre imprese			
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-

FARE ATTENZIONE A:

Per individuare il corretto trattamento contabile economico-patrimoniale dell'FPV occorre distinguere le varie tipologie, tenendo conto anche del principio dell'inerenza tra costi e ricavi Il principio n. 4/3 infatti non illustra le modalità di registrazione di FPV e quote di avanzo

CASISTICA	COSA RIGUARDA
FPV SPESA PERSONALE	Si ritiene che possa essere considerato un rateo passivo
FPV spesa legale o altra spesa corrente	Sono 2 le ipotesi: o si inserisce il FPV tra i conti d'ordine o si effettua un accantonamento spese future
FPV entrate vincolate parte corrente	L'accertamento va trasportato nei risconti passivi, affinché possa collegarsi ai costi esigibili negli anni successivi
FPV entrate vincolate parte capitale	L'accertamento va trasportato nei risconti passivi, affinché possa collegarsi ai costi esigibili negli anni successivi

LE OPERAZIONI EXTRA CONTABILITÀ FINANZIARIA

INFLUISCONO SULLA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO, ANCHE SE NON RILEVATI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA, LE SEGUENTI POSTE:

VARIAZIONI DI LIQUIDITÀ

VARIAZIONI PATRIMONIALI

SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE

ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E PASSIVITÀ FUTURE


QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO


PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI A FSC

RIMANENZE INIZIALI E FINALI DI MAGAZZINO

IL BILANCIO CONSOLIDATO

LA PROCEDURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO





Organismi strumentali (es. istituzioni)

Enti strumentali (es. aziende speciali, fondazioni, consorzi)

Società

CONTROLLATI

PARTECIPATI (tutti)

CONTROLLATE

PARTECIPATE

100% capitale pubblico affidatarie dirette di SPL

ALTRE

si

si

si

si

si

no

INCLUSIONE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

FUORI DAL GAP (per il 2016)

I SOGGETTI CHE FANNO PARTE DEL GAP: GLI ORGANISMI STRUMENTALI

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE
ORGANISMO STRUMENTALE	Rappresenta un'articolazione dell'ente locale, dotata di autonomia organizzativa ma priva di personalità giuridica , quale, ad esempio, l' istituzione ex art. 114 del d.Lgs. n. 267/2000.

I SOGGETTI CHE FANNO PARTE DEL GAP: GLI ENTI STRUMENTALI

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE
ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO (art. 11-ter, DLGS 118/2011)	<p>E' definita l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale esercita una forma di controllo. Sono tali gli enti in cui la regione o l'ente locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> > ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; > ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali; > esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali; > ha l'obbligo di riparare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; > esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (art. 11-ter, DLGS 118/2011)	<p>E' definita l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di controllo</p>

I SOGGETTI CHE FANNO PARTE DEL GAP: LE SOCIETA'

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE
<p>SOCIETA' CONTROLLATA (art. 11-quater, DLGS 118/2011)</p>	<p>E' definita la società in cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. Fino a tutto il 2017 non sono considerate "controllate" le società quotate in borsa e le loro controllate</p>
<p>SOCIETA' PARTECIPATA (art. 11-quinquies, DLGS 118/2011)</p>	<p>Fino a tutto il 2016 compreso è considerata partecipata la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione Dal 2017 il perimetro è esteso alle società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al: > 20 % in caso di società non quotata. > 10 % in caso di società quotata</p>

Società partecipate

Per il 2016

A totale partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali, a prescindere dalla quota


Dal 2017

A totale partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali, a prescindere dalla quota

Quota di partecipazione:
➤ SUP. al 20%
➤ SUP al 10% se quotate

ENTRANO A FAR PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

LA NOZIONE DI CONTROLLO



IL CONCETTO DI INFLUENZA DOMINANTE

“il concetto di influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. Resta confermato che i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato” (verbale Commissione Arconet del 6 luglio 2016)

**FATTURATO > 80% VERSO LA
CONTROLLATA = CONTROLLO
DI FATTO**




SI CONSOLIDAMENTO

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 64/2017 hanno evidenziato come il GAP si componga, ai fini del consolidamento dei bilanci, di una serie di soggetti che hanno rapporti diversificati con l'ente locale capo-gruppo.

L'ambito soggettivo individuato dalle norme sembra avere l'obiettivo di includere nel consolidamento tutti quegli enti strumentali i cui bilanci possono impattare sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente locale (organismi strumentali, enti strumentali controllati, enti strumentali partecipati, società controllate, società partecipate).



Come precisato dalla Sezione Autonomie con delibera n. 9/2016, ai fini di una corretta applicazione delle norme sul consolidamento dei bilanci, poiché l'esonero dal relativo obbligo è rimesso ad una valutazione discrezionale degli enti, questi ultimi non devono limitarsi ad eseguire il calcolo previsto dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 (considerando irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza percentuale inferiore a quella prevista rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente capogruppo), ma devono tener conto degli ulteriori criteri dettati dal Principio contabile.



**N.B. NON TUTTI I SOGGETTI INSERITI NEL GAP
DEVONO ESSERE CONSOLIDATI**

IL PRINCIPIO CONTABILE INDIVIDUA DUE CONDIZIONI AL VERIFICARSI DELLE QUALI NON SCATTA L'OBBLIGO DI CONSOLIDAMENTO:

- ◆ IRRILEVANZA
- ◆ IMPOSSIBILITA' DI REPERIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE AL CONSOLIDAMENTO

IL CRITERIO DELLA “IRRILEVANZA”

Il criterio della irrilevanza prende in considerazione parametri numerici al di sotto dei quali la partecipazione e' considerata ininfluyente ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione patrimoniale e finanziaria per cui non occorre consolidare se:

- ◆ INCIDENZA PARAMETRI SOGGETTO RISPETTO AI PARAMETRI ENTE < 10%
- ◆ PARTECIPAZIONE INFERIORE ALL'1% (MICROPARTECIPAZIONI)

PARAMETRO	VALORE ENTE	SOGLIA 10%	VALORE SOGGETTO GAP	INCIDENZA < 10%
PATRIMONIO NETTO	30.000.000	3.000.000	20.000.000	NO
RICAVI CARATTERISTICI	10.000.000	1.000.000	700.000	SI
TOTALE ATTIVO	20.000.000	2.000.000	1.200.000	SI



Il superamento di un solo parametro fa scattare l'obbligo. l'ente puo' decidere di consolidare anche bilanci che stanno sotto la soglia di irrilevanza.

***E I COMUNI CHE NON APPROVANO IL
CONTO DEL PATRIMONIO 2016,
NON AVENDONE L'OBBLIGO?***



IL CRITERIO DELLA “IRRILEVANZA” NEL 2017 PER I COMUNI FINO A 5.000 AB.


I comuni fino a 5.000 abitanti che nel 2016 non hanno approvato il conto economico devono verificare l'irrilevanza solamente assumendo i due parametri dello stato patrimoniale (totale attivo e totale patrimonio netto). Così infatti si è espressa Arconet con la **FAQ n. 22**.

*“con riferimento al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, per verificare, a inizio 2017, la rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, al fine dell'inserimento degli stessi nel perimetro del consolidamento, in base al punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato - All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, **utilizzano solo due dei seguenti tre parametri**, applicandoli allo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017:*

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.”*

**IL CRITERIO DELLA “IRRILEVANZA” NEL 2017
PER I COMUNI FINO A 5.000 AB.**

**SOLO PER IL
2017!!!!**



Se non disponibili al 31/12/2016, si assumono i valori al 1/1/17 dello stato patrimoniale riclassificato secondo il d.Lgs. n. 118/2011



E' importante che i comuni elaborino prima possibile questi valori per determinare il perimetro di consolidamento

L'ASSENZA DI ENTI O SOCIETA' DA CONSOLIDARE

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.” p.c. all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011



IL CRONOPROGRAMMA (ANNO = RIFERIMENTO BILANCIO)

